BOZZA DI CONVENZIONE del

COMUNE DI BIBBONA

(Provincia di Livorno)

INDIRIZZO DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBONA E LA SOCIETA' G.E.A. SRL PER L'ATTUAZIONE PIANO ATTUATIVO CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE INTERESSANTE UN'AREA DENOMINATA "CAPANNILE" IN LOC. LA CALIFORNIA

DENOMINATA "CAPANNILE" IN LOC. LA CALIFORNIA
L'anno
- Ing. Talamucci Serena, nata a
 Gianna Bigazzi nata a Volterra il 19.10.1964 e residente in Via Frazione Bibbona n.113/bis, cap 57020 Bibbona, (oppure Via Vicinale Tane 113/bis come scritto nella visura della gea?), C.F. BGZ GNN 64R 59M 126U che compare in proprio e quale amministratrice unica della società G.E.A srl, con sede legale in via Giuseppe Toniolo n. 9, cap 57022 Castagneto Carducci (LI), P.IVA/CF: 01969620499
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
PREMESSO
- che con delibera C.C. n. del venne adottata e con delibera C.C. n del
- che il terreno, oggetto della lottizzazione, ubicato in frazione di La California, località "Capannile", ha una superficie di Comparto di ma. 17.431 ed è distinto al N.C.T. al foglio n. 8.

particelle 298 meglio identificato nella tavola 3 del progetto allegato alla delibera C.C. di adozione n;
- che tale terreno ha, nel vigente Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale ndel, destinazione urbanistica quella derivante dal R.U. (scheda normativa n. 4 – UTOE 1C3) e cioè: Attività Produttive (AP); Attività Urbane (AU); Attività commerciali della grande distribuzione (AC); Spazi pubblici a verde e/o alberati (S3); Parcheggi (S6);
- che il Piano Attuativo, di cui alle tavole
- che con provvedimento del Responsabile n del, venne espresso il parere favorevole ed approvata la polizza fideiussoria n del rilasciata da a favore di questo Comune, dell'importo di Euro per conto del lottizzante, a garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi che vengono assunti con la presente convenzione.
TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti come prima costituite, si conviene e si stipula quanto appresso: la narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione del comprensorio di proprietà del lottizzante situato in frazione di La California località "Capannile". Di essa fanno parte integrante le premesse e gli allegati. Le opere, gli impianti e manufatti realizzati in esecuzione della convenzione non potranno essere modificati se non previo formale consenso del Comune.
ART OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Il lottizzante, proprietario dei terreni costituenti il comprensorio indicato in premessa si
obbliga: - a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree occorrenti per l'urbanizzazione del comprensorio lottizzato, quali sedi stradali, parcheggi e verdi pubblici per una sup. complessiva di mqe comunque quella risultante dal tipo di frazionamento con le tolleranze previste dalla normativa catastale;
- a realizzare a propria cura e spese, in attuazione del progetto di massima esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia del Comune di
- a mantenere tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate sino al momento della cessione al Comune di Bibbona. Il tutto come in appresso meglio specificato:
1) Urbanizzazione Primaria

a)

e

b)																																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tutte le opere, manufatti, impianti ecc., con relative aree specificati nelle precedenti lettere a,b,....., dovranno essere ceduti senza corrispettivo al Comune di Bibbona, con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisate nei successivi articoli.

Tali opere si intendono agibili, funzionanti e complete di allacciamenti ai pubblici servizi.

Faranno carico al lottizzante sino all'accettazione da parte del Comune di Bibbona, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, impianti e manufatti ecc., già specificati nelle precedenti lettere a,b,....., secondo quanto precisato nei successivi articoli

ART. - DESTINAZIONI URBANISTICHE, NORME EDILIZIE, ELABORATI

La superficie del comparto è articolata nelle seguenti zone secondo le rispettive superfici:

- superficie di rispetto acque pubbliche (mq.)
- superficie sedi viarie (mq.)
- superficie a parcheggio (mq.)
- superficie a verde pubblico (mq.)
- superficie per lotti a destinazione artigianale, industriale e commerciale (mq.) per un totale di mq.

Le funzioni ammesse nel comparto sono quelle riportate nel Regolamento Urbanistico per l'UTOE 1C3 – Scheda Normativa n. 4 come di seguito elencato:

AP attività produttive:

- produzione e trasformazione di beni;
- deposito e stoccaggio;
- commercio all'ingrosso;
- servizi alle imprese.

AU attività urbane:

- commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato e quelli della media struttura fino a mq 400 di vendita e mq 1.000 di superficie lorda di pavimento complessiva);
- ristorazione e pubblici esercizi;
- artigianali di servizio;
- di sportello, agenzie;
- direzionali, studi professionali;
- spettacolo, tempo libero, istruzione e cultura, pratica sportiva e cura personale;
- attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste.

AC attività commerciali della grande distribuzione:

- esercizi commerciali aventi superfici superiori ai limiti di cui al primo punto delle attività urbane AU;

S3 spazi pubblici a verde e/o alberati:

- parchi e giardini anche attrezzati per attività ricreative, del tempo libero e per il gioco, spazi pubblici a verde e/o alberati;

S6 parcheggi:

parcheggi;

L'utilizzazione di tale comparto è descritta nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona all'art. 30 insieme a quanto già previsto, dove non incompatibile con il nuovo R. U., dalla Convenzione ancora in atto.

- 1. Norme Edilizie:
- 2. le costruzioni ad uso artigianale, industriale e commerciale, possono sorgere sull'intero lotto secondo la lottizzazione prevista e meglio definita negli elaborati grafici allegati al Piano di Lottizzazione. E' ammessa la realizzazione di

costruzioni con le seguenti modalità:

- 3. attività produttive (AP): fino ad una superficie unitaria minima di mq 100 di superficie lorda di pavimento, oltre a relativa corte di pertinenza;
- 4. attività urbane (AU): fino ad una superficie unitaria minima di mq 50 di superficie lorda di pavimento, oltre a relativa corte di pertinenza;
- 5. la superficie coperta non potrà superare il 50% della superficie del lotto di pertinenza;
- 6. è possibile la costruzione di edifici a destinazione commerciale/artigianale fino ad un massimo di mq 3.102 di SUL
- 7. nel lotto possono sorgere costruzioni accessorie quali porticati, tettoie e piani di carico. Salvo accordo con le proprietà confinanti tali costruzioni accessorie possono sorgere anche in aderenza ai confini di proprietà;
- 8. l'altezza massima delle costruzioni non potrà superare 1 piano fuori terra con H interna non superiore a ml 8,50 o 2 piani fuori terra con altezza interpiano non superiore a ml 4,00. ai fini del calcolo dell'altezza del fabbricato non si considerano ciminiere, antenne, silos ed affini, e comunque quanto assimilabile ai volumi tecnici di cui all'art. 22 "Definizioni e Parametri urbanistici" delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico comunale vigente.
- 9. Le costruzioni dovranno essere realizzate ad una distanza di ml. 7.50 dal ciglio stradale, intendendo per quest'ultimo il limite del marciapiede. Dai parcheggi pubblici dovrà essere mantenuta una distanza di ml. 5.00.
- 10. per mantenere la continuità tipologica delle opere di urbanizzazione, la recinzione del lotto dovrà essere realizzata in conformità con la tipologia architettonica già eseguita nell'intera area del Mannaione. A questo proposito si allega elaborato grafico con la rappresentazione di tale tipologia, al quale dovranno essere adattate le nuove recinzioni; inoltre, la cartellonistica pubblicitaria dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico comunale.
- 11. il rilascio dei Permessi di Costruire per la costruzione degli impianti industriali è subordinato alla presentazione ed alla approvazione del relativo progetto esecutivo del sistema di depurazione adottato per fumi prodotti dallo stabilimento; sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura.
- 12. Nell'intero comparto dovranno essere realizzate aree a verde pubblico per una superficie minima di mq 405
- 13. Nell'intero comparto dovranno essere realizzate aree a parcheggio pubblico per una superficie minima di mq 675

Le domande di abitabilità e/o agibilità seguiranno le ordinarie norme e disposizioni vigenti in materia.

Il certificato di abitabilità e/o agibilità dovrà rispettare le norme che disciplinano i tempi ed i termini di attuazione, contenute nel successivo Art.15.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel citato progetto in conformità anche a quanto risulta dalle norme della presente convenzione e relativi allegati.

Il progetto di piano di lottizzazio	one, costituito o	dagli elaborati,	dalle relazioni	e dalla presente
Convenzione, fa parte integrante della d	lelibera di Adoz	zione n	del	

ART – NORME SPECIFICHE RELATIVE AL LOTTO e IN AGGIUNTA ALLE NORME GENERALI

All'interno del lotto verrà realizzata una strada privata senza sfondo con accesso dal piazzale di ingresso principale. Avrà una larghezza di ml. 6 e sarà posizionata lungo il confine di comparto, lato est.

In particolare:

- 1. la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada privata come sopra descritta sarà a carico delle proprietà servite e/o aventi causa (area impianto di betonaggio e area del magazzino) con uguale ripartizione;
- 2. verrà costituita regolare servitù di transito a favore delle proprietà indicate al precedente n. 1e gravante sulla proprietà del lotto limitatamente alla parte costituente sedime della strada privata:
- 3. la superficie della strada privata interna ai lotti come sopra descritta deve ritenersi, per la verifica degli indici urbanistici, facente parte del lotto stesso;

- 4. è possibile l'edificazione sul confine della strada privata lungo il suo lato interno al lotto;
- 5. è possibile realizzare una recinzione lungo il lato interno al lotto della strada privata dello stesso tipo di quella già prevista per gli altri confini del lotto;

ART - PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione di cui ai successivi artt., il lottizzante dovranno richiedere all'Amministrazione Comunale il relativo Permesso a Costruire previa presentazione di un progetto esecutivo, redatto da idoneo professionista abilitato, nel rispetto dei progetti precedentemente approvati.

Detto progetto dovrà essere esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale sentiti i pareri dell'AUSL, Asa, Telecom, Enel, ciascuno per le rispettive competenze, e dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP., il quale ne dovrà altresì attestare la congruità dei prezzi applicati, così come già precedentemente effettuato in fase di progetto definitivo, applicando la percentuale stabilita dall'Amministrazione e differenziata a seconda della zona d'intervento come T.M. n. del

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario effettuare delle varianti sostanziali al progetto sopra indicato, il lottizzante dovrà preventivamente presentare al Comune di Bibbona i nuovi elaborati di Variante (comprensivi di tavole grafiche, relazione tecnica, quadro economico di raffronto ed eventuali nuovi prezzi unitari comunque riferiti al prezzario originariamente approvato), la cui approvazione seguirà lo stesso iter del progetto esecutivo.

ART. - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI, COLLAUDATORI.

Il lottizzante, prima dell'inizio dei lavori, dovrà nominare un Direttore dei lavori , avente gli idonei requisiti previsti dalla Legge, il quale curerà l'esecuzione delle opere in conformità del progetto esecutivo di cui al precedente Art. 4 secondo le modalità previste nel R.D. 25.5.1895 n. 350, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale il cui personale avrà libero accesso al cantiere per le opportune verifiche.

Durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei lavori dovrà eseguire le prove di collaudo previste dalla vigente normativa e le prove di carico sulle opere stesse.

- Nel caso in cui il suddetto Direttore dei Lavori non ottemperi a quanto sopra concordato, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad effettuare le prove previste con le spese a carico del lottizzante.
- Tutti i certificati nonché i risultati delle prove devono essere trasmessi in originale o copia conforme autenticata, all'Amministrazione Comunale stessa, che provvederà ad allegarli agli atti del Collaudo Finale.

Tutte le spese occorrenti per l'espletamento delle operazioni saranno a carico del lottizzante.

ART. - RETE STRADALE

Le strade di cui alla lettera) dell'Art. dovranno essere costruite secondo le caratteristiche indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in conformità alle disposizioni di cui alle N.T.A. del P.R.G., in modo da garantire agilità e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea sistemazione ove richiesto dei servizi pubblici in apposita sede, anche in galleria, il tutto in conformità dei progetti esecutivi, di cui al precedente Art., redatti a cura e spese del lottizzante sulla base dei progetti definitivi di cui alle premesse ed approvati dal Comune diBibbona.

La costruzione di tali strade dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza della Direzione dei Lavori e la supervisione degli organi comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri.

La data di inizio delle opere sarà comunicata all'Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Le opere suddette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo secondo le modalità di cui all'art. 5.

I risultati dei collaudi in corso d'opera dovranno essere certificati dalla Direzione dei lavori, con spese a carico del lottizzante.

Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale, sarà soggetta al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Il collaudo definitivo e la cessione/accettazione della rete stradale è regolata dalle disposizioni contenute nei successivi articoli

La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico del lottizzante fino al momento della cessione/accettazione al Comune delle opere stesse.

Il lottizzante s'impegna per sé, i propri successori ed aventi causa a consentire il passaggio delle autolinee di pubblico trasporto sulla rete stradale prima della sua cessione al Comune, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo al pagamento di contributi, compensi o indennizzi di sorta.

ART. - SEGNALETICA STRADALE

Al fine di rendere agibili tutte le opere stradali di cui al precedente articolo il lottizzante provvederà, a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni del Comando Polizia Municipale, alla realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria (secondo il nuovo Codice della Strada).

ART IMPIANTI DI ACQUA POTABILE (lettera dell'Art)					
ART FOGNATURA					
ART IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA					

ART. - IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ART. - IMPIANTO RETE TELEFONICA

ART. - VERDE PUBBLICO

Il lottizzante si impegna, a propria cura e spese, sulla base del progetto esecutivo ci cui al precedente Art. approvato dall'Amministrazione Comunale, a sistemare le aree a verde e parcheggi pubblici in base ai disposti della Legge n. 13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni, Legge Regionale n. 47 del 9.9.1991 e Legge n. 104 del 5.2.1992.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a cura e spese del lottizzante sotto la sorveglianza tecnica del direttore dei lavori e la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le opere suddette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo, da eseguirsi a cura, su richiesta e con le modalità di cui all'art.

I risultati dei collaudi in corso d'opera dovranno essere certificati dalla Direzione dei lavori, con spese a carico del lottizzante.

Fino al momento della cessione ed accettazione da parte del Comune, l'area a verde con le attrezzature, rimarrà di proprietà privata ed inibite all'uso pubblico e le relative spese di gestione e manutenzione saranno a carico del lottizzante.

ART. - PREDISPOSIZIONE AREE E ATTREZZATUREPER IL PRELIEVO DEI RIFIUTI

Sulla viabilità interna alla lottizzazione agevolmente percorribile da mezzi di dimensioni medio-grandi, dovranno essere previste, alla distanza massima di 150 mt, e a destra rispetto all'ingresso principale secondo il senso di marcia, aree per il posizionamento di contenitori atti a raccogliere Rifiuti solidi Urbani e/o speciali dichiarati assimilati.

In fase di rilascio del prescritto atto autorizzativo a costruire, dovrà essere rilasciato parere da parte dell'Ente competente per il dimensionamento delle suddette aree ed il loro corretto posizionamento.

Nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione verrà concordato con l'ente proposto il posizionamento e il dimensionamento di dette aree che verranno pertanto inserite nel Permesso a Costruire delle Opere di Urbanizzazione.

ART. - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'URBANIZZAZIONE.

La lottizzazione potrà essere realizzata come unico comparto con rilascio dei Permessi a Costruire differenziati in un massimo di anni 10.

Il rilascio dei certificati di abitabilità e/o agibilità da effettuare secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 425/94, sarà subordinato alle seguenti modalità:

• l'ottenimento dell'abitabilità/agibilità sarà vincolata al rilascio delleAttestazioni dei vari Enti competenti sulla conformità delle opere di urbanizzazione realizzate. Detta abitabilità/agibilità potrà essere ottenuta anche in relazione ad interventi parziali, a

condizione che gli interventi interessati siano debitamente servite dalle necessarie opere di urbanizzazione primaria.

ART. - SPESE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Qualora l'importo di cui sopra, dovesse risultare inferiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, il lottizzante dovrà provvedere al pagamento della differenza tra l'importo delle opere progettate e gli oneri di urbanizzazione primaria.

Nel caso in cui l'importo di cui al computo metrico estimativo, risultasse superiore rispetto a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, il beneficio rimarrà acquisito al comune senza alcun corrispettivo.

.....

ART..... - GARANZIE

La garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dal lottizzante con la presente convenzione e salvo quanto successivamente prescritto è stata prodotta mediante

ART. ... - COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo definitivo sarà eseguito entro 90 (novanta) giorni dalla data di inoltro all'Amministrazione Comunale della comunicazione di ultimazione lavori alla quale dovranno essere allegati gli elaborati grafici ed eventuali certificazioni non prodotte, redatti dal Direttore dei Lavori e dai quali risulti l'esatta individuazione, la posizione e le dimensioni delle opere realizzate.

Il predetto Collaudo definitivo sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale, tramite i funzionari dell'Ufficio Tecnico che potranno avvalersi, eventualmente, di imprese, laboratori e/o professionisti esterni abilitati, di fiducia dell'Amministrazione ed appositamente nominati. La relativa certificazione dovrà essere rilasciata entro trenta giorni dalla data del sopralluogo.

Tutte le spese occorrenti per l'espletamento delle operazioni di collaudo di cui sopra, saranno a carico del lottizzante.

ART. - MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE E DEGLI IMPIANTI.

La cessione delle opere e degli impianti relativi alla urbanizzazione primaria avverrà dopo che saranno eseguite in conformità alle indicazioni dei progetti esecutivi di cui agli articoli precedenti.

Sia le aree sulle quali è prevista la realizzazione di opere sia le aree sulle quali la presente convenzione non preveda la realizzazione di opere da parte del lottizzante rimarranno, previa opportuna recinzione eseguita a cura e spese del lottizzante, in custodia al medesimo, unitamente alle opere realizzate, fino al momento della stipula dell'atto notarile di cessione ed accettazione.

La gestione e manutenzione delle opere realizzate dal lottizzante, sulle aree eventualmente già collaudate dal Comune, rimarranno a carico del lottizzante stesso fino alla rogazione dell'atto di cessione.

Qualora si manifestassero danni alle opere di urbanizzazione prima dell'avvenuta cessione/accettazione al Patrimonio del Comune, le spese di ripristino saranno a carico del lottizzante. Nel caso in cui il lottizzante non provveda al ripristino, l'Amministrazione potrà intervenire d'ufficio con l'utilizzo della somma ritenuta a garanzia. Mentre per i danni eventualmente arrecati alle opere di urbanizzazione durante la costruzione delle opere, risponderà direttamente il titolare della concessione edilizia, nella quale concessione sarà contenuta tale clausola.

Se nell'ambito della durata della Convenzione e fino al collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione si manifestassero danni alle opere già' collaudate e cedute e quindi appartenenti al patrimonio del Comune, l'Amministrazione si riserva, qualora il lottizzante o aventi causa non provvedesse al ripristino delle medesime ad intervenire d'ufficio con l'utilizzo della sommaritenuta a garanzia (20%).

ART. - CESSIONE ED ACCETTAZIONE AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE

Contestualmente alla richiesta al Settore LL.PP. di collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria, il lottizzante presenterà, al Settore Urbanistica, una relazione tecnica di conformità agli obblighi convenzionali e concessori, con allegato frazionamento delle aree oggetto di cessione, che dovrà essere vistato dal Settore medesimo.

Entro i termini di collaudo di cui all'art. 19, i Settori LL.PP. e Urbanistica dovranno effettuare le verifiche di cui al comma precedente.

Entro i successivi 60 giorni, Il Settore Patrimonio, ricevuto il nulla osta relativo al collaudo e alla verifica urbanistica, sottopone all'Amministrazione Com.le, un atto ricognitorio individuando nel medesimo, il funzionario incaricato di intervenire nella stipula dell'atto per l'accettazione della cessione gratuita delle aree ed opere, dandone comunicazione scritta (raccomandata A/R) al lottizzante, al quale faranno carico tutti gli oneri e le spese relative agli atti di trasferimento.

Sarà altresì a carico del lottizzante, entro il termine di 30 gg. dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, convenire con il funzionario incaricato la data del rogito notarile.

Con la sottoscrizione della cessione/accettazione, l'Amministrazione Com.le entra nel possesso delle opere e delle aree ed assume gli oneri di manutenzione e conduzione delle stesse.

Su richiesta dell'Amministrazione, il lottizzante è tenuto alla eventuale cessione parziale anticipata di aree ed opere a fronte di collaudi parziali.

Salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione del successivo Art. 25, qualora non sia stato possibile addivenire, nei tempi e nei termini previsti, alla stipula dell'atto di cessione/accettazione delle opere, queste saranno di diritto di piena proprietà e disponibilità del Comune alla scadenza della presente convenzione senza obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura.

ART. - INADEMPIENZE

In caso di inadempienza da parte del lottizzante ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio delle concessioni edilizie nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonché a procedere in danno della parte inadempiente previo formale preavviso di giorni quindici.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno e previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione del rilascio delle concessioni edilizie.

Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno alla lottizzante la decadenza della presente

convenzione, per la parte non eseguita nei seguenti casi:

- a) il mancato adempimento delle condizioni di cui agli artt. 16 e 20 della presente convenzione;
- b) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
- c) il rifiuto di stipulare gli atti di cessione dei beni e dei servizi come previsto dalla convenzione;
- d) la mancata reintegrazione nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'articolo 17;
- e) il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro inerenti alla presente convenzione, o ad essa conseguente, nonché di quelli relativi ad altri atti da stipulare con il Comune o con gli altri Enti interessati a norma della presente convenzione;
- f) il ripetuto mancato inserimento, da parte del lottizzante nei contratti di vendita dei lotti, delle clausole di cui all'art. 21;
- g) le reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al lottizzante per effetto della convenzione, determinerà altresì la acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti di cui all'art. 2 senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Qualora si tratti di inadempienze riferibili ad un singolo lottizzante, il Comune adotterà i provvedimenti di cui al primo comma limitatamente ad esso inadempiente.

ART.- VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata per il termine temporale massimo di dieci anni decorrenti dalla data odierna con riferimento a quanto disposto dall'Art. 28 della Legge 17.8.1942 n. 1150 come modificato con l'Art. 8 della Legge 7.8.1967 n. 765.

Gli obblighi derivanti da quanto stabilito dalla presente si intenderanno, comunque completamente assolti al completamento totale degli adempimenti previsti nel presente atto.

ART. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In deroga a quanto sopra, la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà a sua volta di escludere la competenza arbitrale.

A questo fine, entro sessanta giorni dalla notificazione della domanda di arbitrato, ove intenda proseguire il giudizio deve adire il giudice competente a norma del comma precedente.

ART. - TRASCRIZIONI E SPESE

La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del lottizzante che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle polizze assicurative fideiussorie e delle lettere di garanzia indicate nell'articolo 16 sono a carico del lottizzante medesimo.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione ecc. delle aree cedute faranno carico al lottizzante stesso e/o suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA	
Ing. Talamucci Serena	
IL LOTTIZZANTE	
Soc. G.E.A. S.r.l.	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
SOMMARIO Introduzione Premesse	
Art. 1	